

§ 4.1.62 - R.R. 4 aprile 2016, n. 2

**Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)**

(Bollettino Ufficiale n. 7, del 13/04/2016 )

*Art.1.*

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 43 comma 1 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, volto alla prevenzione e al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila.

2. I risarcimenti vengono liquidati in misura proporzionale alle risorse disponibili.

*Art. 2.*

*(Stanziamanti non utilizzati)*

1. Gli eventuali stanziamenti di cui all'articolo 1 non utilizzati sono impegnati dalla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed alla l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

*Art. 3.*

*(Composizione del Comitato)*

1. Alla gestione del fondo di cui all'articolo 1 è preposto un apposito Comitato di cui all'articolo 43 comma 2 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni nominato dalla Giunta Regionale.

2. Il Comitato è composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o un suo delegato, che svolge funzioni di presidente;

b) n. 4 rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) n. 4 rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative, avuto riguardo dell'esigenza di assicurare la rappresentanza di tutti i territori provinciali.

3. Per ciascun componente sono nominati i relativi supplenti.

4. Possono, inoltre, essere sentiti alle sedute del Comitato sulla base delle problematiche trattate, i presidenti o loro delegati degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) territorialmente interessati, nonché i tecnici istruttori delle pratiche.

*Art. 4.*

*(Funzionamento del Comitato)*

1. Il Comitato è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei componenti e assume decisioni a maggioranza dei presenti.

2. Delle riunioni del Comitato viene redatta sintesi degli argomenti trattati e delle decisioni assunte.

3. Il Comitato deve essere rinnovato ad ogni legislatura regionale, ed i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi.

4. Il Comitato opera a titolo gratuito.

*Art. 5.*

*(Compiti del Comitato)*

1. Il Comitato provvede a:

a) gestire il Fondo sulla base dei Criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale definendo annualmente le quote da destinare alla prevenzione e al risarcimento dei danni;

b) valutare situazioni particolari finalizzate alla prevenzione dei danni;

c) stabilire eventuali disposizioni applicative particolari.

*Art. 6.*

*(Destinatari del Fondo)*

1. Possono beneficiare del risarcimento i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, avuto riguardo in via prioritaria per gli imprenditori agricoli professionali, che abbiano subito danni alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria e cinofila.

2. Possono beneficiare del contributo finalizzato alla prevenzione dei danni i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, avuto riguardo in via prioritaria per gli imprenditori agricoli professionali, che intendano mettere in opera strutture atte alla salvaguardia delle colture purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi da parte di altri Enti.

*Art. 7.*

*(Norma finale)*

1. Al fine di garantire il miglior funzionamento del Fondo, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera e) della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di affidare, attraverso le più opportune forme collaborative o attraverso specifiche deleghe, attività e compiti particolari agli organi di gestione degli ATC e dei CA.